

4. La Società di Mutuo Soccorso

4.3 L'iscrizione nel Registro Prefettizio

Come si è già anticipato nel precedente paragrafo, le Società di Mutuo Soccorso sono tenute all'iscrizione nel Registro Prefettizio, Sezione 9, come previsto dall'art. 18 comma 6, della legge 59/92.

Tale disposizione ha aggiunto alle varie Sezioni del Registro Prefettizio delle società cooperative previsto dal D. Lgs. C.P.S. n. 1577 del 1947 l'apposita "Sezione Società di Mutuo Soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 c.c."

Il presidente della Società di Mutuo Soccorso dovrà quindi provvedere a presentare la domanda di iscrizione al Registro prefettizio della provincia ove ha sede la società, dando indicazione della sede sociale e dell'indirizzo. In base a quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. C.P.S. 14/12/1947 n.1577 la domanda deve essere corredata dalla ulteriore seguente documentazione:

- 1) copia dell'atto costitutivo e delle successive modifiche intercorse fino al giorno della domanda;
- 2) elenco nominativo dei soci, contenente per ciascuno di essi nome, cognome, domicilio, attività professionale e codice fiscale. Tale elenco dovrà essere accompagnato dalla dichiarazione del presidente della Società Mutua e del Collegio dei Sindaci, che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dallo statuto ;
- 3) elenco nominativo degli amministratori e dei sindaci in carica indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza della cooperativa e la firma sociale;
- 4) copia dei regolamenti interni se deliberati ;
- 5) "certificazione antimafia" per ciascuno degli amministratori e sindaci, come richiesta dall'art. 19 Lg. 59/92, predisposta con le modalità dell'autocertificazione definite dalla L. 16 dicembre 1997, n. 486.

Per quanto riguarda la certificazione antimafia occorre ricordare che l'emanazione del D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 ha

abrogato la certificazione prevista dall'art. 10-*sexies* della Lg. 575/1965, richiamata dal citato art. 19, ma non ha abrogato però l'obbligo corrispondente.

Al riguardo, il decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 15, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997 n. 135, ha previsto lo snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia con l'avvio di un collegamento informatico tra le Prefetture e le Camere di commercio che permette il rilascio di tale certificazione direttamente da parte delle seconde. Tale disposizione è stata completata con il decreto legislativo 16 dicembre 1997 n. 486, che ha attuato la delega contenuta nel citato art. 15. Conseguentemente i certificati con dicitura antimafia rilasciati alle imprese dalla Camera di Commercio sono stati equiparati a tutti gli effetti alle comunicazioni o segnalazioni delle Prefetture.

Tale semplificazione amministrativa ha visto la sua fase conclusiva con l'emanazione del decreto del Ministero dell'Industria, 27 maggio 1998, con il quale la nuova procedura è stata resa operativa a tutti gli effetti. Con tale decreto è stato infatti predisposto un modulo per la richiesta dei certificati, che può essere presentata presso qualsiasi Camera di Commercio.

Il collegamento telematico tra la Prefettura e Camera di Commercio permette anche di verificare l'esistenza o meno di cause ostative al rilascio del certificato per le persone titolari di cariche o qualifiche nell'ente amministrato.

I documenti elencati devono essere presentati in due copie, sottoscritti dal presidente della Società di mutuo Soccorso e dal presidente del collegio dei sindaci.

Il Prefetto, accertato l'adempimento delle formalità prescritte e che i requisiti dei soci corrispondono a quelli prescritti dall'atto costitutivo, acquisito il parere favorevole della Commissione provinciale, decreta l'iscrizione della Società di Mutuo Soccorso nel Registro prefettizio. Come precisato nella Circ. 117/92 copia del

decreto di iscrizione deve essere trasmessa agli Uffici provinciali del Lavoro competenti per territorio per l'inserimento nel fascicolo delle società.

In base a quanto disposto dall'art. 16 del D. Lgs. 1577/1947 per la generalità degli enti soggetti all'iscrizione nel Registro Prefettizio, tale adempimento ha efficacia soltanto al fine di poter fruire delle opportunità previste dalle leggi in materia di agevolazioni fiscali e finanziarie in genere previste dalla legge per tale categoria di enti. Per tale motivo iscrizione non presenta carattere obbligatorio bensì rappresenta un adempimento del tutto facoltativo. Si può ritenere quindi che la mancata iscrizione per le Società di mutuo soccorso non consenta alle stesse di poter applicare le agevolazioni di carattere fiscale contenute negli artt. 6 del D.P.R. 601/73 e 10 del D.P.R. 633/72 nonché tutte le altre agevolazioni contenute nella legge istitutiva e che possono tuttora ritenersi valide. A tale proposito occorre comunque osservare che, contrariamente a quanto accade per le società cooperative, la normativa fiscale appena citata, emanata precedentemente alla L. 59/92, non pone quale condizione di applicabilità l'iscrizione al citato Registro e che pertanto l'adempimento potrebbe non essere considerato essenziale al fine di poter fruire della citata normativa di favore tributario, nel caso in cui non si attribuisse all'art. 21 comma 5, Lg. 59/92 il carattere di norma cogente.